



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 151 del 28/02/2023

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SAN LUIGI SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO 2023

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 81546 in data 29/12/2022 la società "San Luigi s.r.l" che gestisce il "Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi", CON sede a Borgomanero (NO) in Via Piave n. 2, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, ha chiesto a questa azienda il rinnovo per l'anno 2023 dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale Medico Specialista in Ostetricia/Ginecologia, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, con un impegno massimo di 12 ore mensili per le prestazioni di ostetricia/ginecologia;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'ex art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lettera c) che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 34 del 20/01/2022 con la quale era stata autorizzata e approvata l'attività di equipe per prestazioni di Ostetricie e Ginecologia presso il centro San Luigi srl sino al 31/12/2022;

dato atto che, con comunicazione e.mail, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Ostetricia/Ginecologia una valutazione in merito alla richiesta di collaborazione da parte del Centro San Luigi Srl per la stipula di un accordo contrattuale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale per prestazioni di ostetricia/ginecologia;

preso atto che il Direttore di Struttura della SOC Ostetricia/Ginecologia, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività per un massimo di 12 ore mensili di prestazioni di ostetricia/ginecologia;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

considerato che, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail del 15/02/2023, ha trasmesso al Centro San Luigi Srl la bozza del disciplinare di convenzione per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo, con le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

presso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 11053 del 16/02/2023, il Centro San Luigi Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, come da allegato AL01) al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

di rinnovare per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023** l'accordo contrattuale con il Centro San Luigi Srl, avente sede a Borgomanero (NO) in Via Piave n. 2, per l'effettuazione di prestazioni di ostetricia/ginecologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della SOC di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, *per un massimo di 12 ore mensili*;

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo approvato con il presente provvedimento;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1, lettera c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO SAN LUIGI SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA, RINNOVO ANNO 2023**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto di € 2.000,00// imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e
smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

DELIBERA

1. **di rinnovare**, per il periodo che va dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo contrattuale con il Centro San Luigi Srl, avente sede a Borgomanero (NO) in Via Piave n. 2, per l'effettuazione di prestazioni di ostetricia/ginecologia da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo della SOC di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro *per un massimo di 12 ore mensili*;
2. **di dare atto che**, nelle more del perfezionamento degli atti, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo approvato con la presente deliberazione;
3. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115, comma 1, lettera c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) – **ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO SAN LUIGI SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO ANNO 2023**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di dare atto**, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto di € 2.000,00// imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;
5. **di dare atto che** dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
6. **di affidare** al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativi-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
7. **di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SAN LUIGI SRL**CHE GESTISCE IL "CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO****AMBULATORIALE SAN LUIGI" DI BORGOMANERO PER L'EFFETTUAZIONE****DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA****TRA****L'ASL VCO di Omegna** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033,

con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del

presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari

Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato

con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E**la Società San Luigi s.r.l.** con sede legale in Via Piave n. 2 a Borgomanero (NO), C.F. e

P.IVA 01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi

con sede operativa in Via Piave n. 2 a Borgomanero (NO) (nel prosieguo d'atto denominato

Centro), in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività

di assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale

Rappresentante Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società San Luigi Srl;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1** L'ASL VCO autorizza o dirigenti dell'equipe della SOC di Ostetricia e Ginecologia,

a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività intramoenia, ad effettuare in regime di

libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di

ginecologia, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di

erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da

considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che

richiama l'art. 115 e in particolare il comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di

consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di

attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione

tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa sarà in via Piave n. 2 a Borgomanero (NO), con un impegno massimo

complessivo di 12 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste

dall'ASL al Centro saranno le seguenti:

Branca	Catalogo Regionale	Descrizione	Tariffa richiesta per prestazione
69	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	55,00
37	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA	55,00
37	8926.0	PRIMA VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA	45,00
37	8926.5	PRIMA VISITA OSTETRICO/GINECOLOGICA IN GRAVIDANZA	45,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso

il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità

di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni: - il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: ID o numero fattura di riferimento); - apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro), contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n. prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso, provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi". nel primo mese successivo utile.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. Il Centro ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR 2016/679). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal

titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.

Lgs. 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula e dalla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la San Luigi Srl sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante del Centro ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 9 La presente convenzione avrà validità dal **1/01/2023** al **31/12/2023**, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti.

ART. 10 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 11 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull'atto sono a carico del Centro.

Letto, confermato e sottoscritto

Borgomanero data _____ Omegna data _____

Per San Luigi s.r.l. **Per L'ASL VCO**

Il Legale Rappresentante **Il Direttore Sostituto AA.GG.LL.II.**

(Dr. Alberto Cesare Antamati) (Dott. ssa Giuseppina Primatesta)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.**STRUTTURA** _____ **Dr** _____**GIORNO** _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFE
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00
	Visita ostetrica/ginecologica di controllo	€. 45,00
	Visita ginecologica di controllo in gravidanza	€. 45,00

GIORNO _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFE
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00
	Prima visita ostetrica/ginecologica	€. 45,00
	Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza	€. 45,00

GIORNO _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFE
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00
	Prima visita ostetrica/ginecologica	€. 45,00
	Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza	€. 45,00

GIORNO _____ **ORA** _____**RIF. Fattura n.** _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFE
	Ecografia transvaginale	€. 55,00
	Ecografia ostetrica	€. 55,00
	Prima visita ostetrica/ginecologica	€. 45,00
	Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza	€. 45,00

ALLEGATO 2 – Centro SAN LUIGI BORGOMANERO

MESE DI _____ DR. _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

PRESTAZIONE (descrizione)			N. Prestazioni al mese	Tariffa richiesta per prestazione	TOTALI
branca	catalogo	Descrizione			
69	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE		55,00	
37	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA		55,00	
37	8926.0	PRIMA VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA		45,00	
37	8926.5	PRIMA VISITA OSTETRICO/GINECOLOGICA IN GRAVIDANZA		45,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _____

data

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE

data

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvc.it indicando nell'oggetto Accordo

contrattuale OSTETRICIA/GINECOLOGIA VB